

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

10^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1997

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1863) *Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 2, 3

PETTINATO (*Verdi-l'Ulivo*), relatore alla Commissione 2, 3

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1863) *Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari».

Prego il senatore Pettinato di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PETTINATO, *relatore alla Commissione*. Il 28 aprile 1981, con il regolamento CEE n. 1208/81 del Consiglio, è stata istituita la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse, essenzialmente basata sulla conformazione e sullo stato di ingrassamento dei bovini adulti all'atto della macellazione. Tale tabella è stata applicata, a decorrere dal 1984, soltanto ai bovini che venivano macellati con conferimento all'intervento pubblico.

Il consolidamento di questa pratica e la vasta esperienza, valutata come positiva, acquisita nel corso degli anni dagli ambienti professionali, hanno indotto la Commissione europea ad ampliare il campo di applicazione delle pratiche di classificazione a tutte le carcasse commercializzate provenienti comunque da macelli muniti di autorizzazione. Con il regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990 fu stabilito infatti che, a decorrere dal 1º maggio 1992, tutte le carcasse macellate - non più soltanto quelle con conferimenti pubblici - in stabilimenti riconosciuti e provvisti di bollo CEE dovessero essere classificate e identificate conformemente alla tabella comunitaria adottata con il citato regolamento n. 1208 del 1981. Fu altresì stabilito che la rilevazione dei prezzi dovesse essere effettuata sul prodotto macellato con riferimento a quest'ultimo regolamento.

Il provvedimento tende a tutelare gli interessi dei produttori e contemporaneamente a conferire maggiore fluidità e trasparenza al mercato. Attualmente non esiste in ambito nazionale un provvedimento che unifichi i due regolamenti (nn. 1208/81 e 1186/90) e che stabilisca una disciplina comune per questa pratica.

Il provvedimento che oggi la Commissione è chiamata ad esaminare sostanzialmente ottempera agli obblighi derivanti dai due regolamenti comunitari, i quali impongono agli Stati membri di classificare le carcasse bovine e di sanzionare le eventuali infrazioni commesse allo scopo di dare uniformità e organicità al settore concernente la macellazione e la rilevazione dei prezzi di mercato del prodotto macellato.

Il disegno di legge al nostro esame sostanzialmente soddisfa queste esigenze. Nell'articolo 1 si stabilisce il principio dell'obbligatorietà della

classificazione e della marchiatura delle carcasse a carico degli stabilimenti di macellazione riconosciuti a norma di legge. La classificazione deve avvenire ad opera dei tecnici previsti dal regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 17 settembre 1996. Nell'articolo 1 si fissa inoltre il meccanismo di rilevazione dei prezzi di mercato a carico degli stessi stabilimenti e degli altri soggetti previsti dalla normativa comunitaria e la trasmissione dei dati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Nell'articolo 2 è prevista l'approvazione del regolamento di attuazione con il quale saranno precisati il tipo di marchiatura da utilizzare per la classificazione delle carcasse e le metodologie per la rilevazione dei prezzi.

L'articolo 3 prevede le sanzioni amministrative a carico dei soggetti che contravvengono alle disposizioni contenute nel disegno di legge. Per l'esattezza, la violazione da parte del tecnico classificatore o del titolare dello stabilimento delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 (classificazione) è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento da 5 a 30 milioni, mentre la violazione delle disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 1 (marchiatura) è punita, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 3 a 18 milioni.

Infine, l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il provvedimento al nostro esame ha una omogeneità e una razionalità tali da indurmi a proporre alla Commissione la sua approvazione.

PRESIDENTE. Poichè non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1ª, 2ª e 10ª e della Giunta per gli affari delle Comunità europee, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

